

**IL CASO.** Per i giudici della suprema corte la donna non fu costretta ad avere un rapporto

**Treviso: strappò il reggiseno alla moglie. Condannato**

Ritenuto colpevole di tentata violenza carnale nei confronti dell'ex moglie, un uomo, Antonio Ciavolino, 41 anni di Veduggio (Treviso), è stato condannato ieri dal Tribunale di Treviso ad un anno di reclusione. Il pubblico ministero Bruno Bruni aveva chiesto per l'imputato una pena di un anno e mezzo. I fatti contestati a Ciavolino risalgono al luglio dello scorso anno, e sono questi. L'uomo, pur essendo separato dalla moglie, viveva con lei e i due figli di 10 e 12 anni, nella stessa abitazione. Secondo il racconto della donna, l'ex marito avrebbe tentato di violentarla gettandola sul divano, immobilizzandola e strappandole la camicetta e il reggiseno. Ciavolino avrebbe poi desistito dai suoi propositi dopo che il figlio maggiore era intervenuto in soccorso della madre. L'imputato ha sempre negato gli addebiti e s'è sempre difeso, con vigore, cercando di addossare la colpa alla sua ex moglie; la quale, stando alle dichiarazioni di Ciavolino, l'avrebbe ripetutamente provocato.



Maruschka Detmers e Federico Pizzalis in una scena del «Diavolo in corpo», film di Marco Bellocchio, contestato per una scena di «follatio»

**«Coito orale? Non c'è violenza»**  
Moglie denuncia il marito, la Cassazione assolve

Per la sua «particolare natura è arduo ipotizzare» che il coito orale possa essere considerato come un atto di violenza carnale. Lo afferma la Cassazione che ha annullato la condanna di un uomo (due anni e mezzo) accusato di aver costretto la moglie ad avere un rapporto orale. «La donna avrebbe potuto opporsi all'atto non voluto». Inoltre, la testimonianza della donna non è sufficiente: «Potrebbe avere un interesse alla condanna del marito».

decisione è destinato a creare polemiche. Quello nel quale la terza sezione della Cassazione afferma che le accuse di violenza carnale mosse da una donna, in particolare se moglie, vanno sempre verificate, perché possono esserci «particolari interessi» per indurla ad agire contro il coniuge. Un modo bizantino per dire, chiaro e tondo, che quella vissuta tra le pareti domestiche e certificata da un atto di matrimonio non è violenza.

**Non c'è coartazione**

Ma la Corte insiste, i magistrati della terza sezione analizzano la vicenda denunciata dalla donna (al momento della vicenda separata dal marito) e non hanno dubbi: «Perché possa configurarsi delitto di violenza carnale è evidentemente necessario che al fatto il soggetto passivo si sia determinato a causa di una coartazione della sua volontà, essendo stato costretto al congiungimento da violenza fisica o da minaccia». Il linguaggio è crudo, la burocrazia, impietosa, esplora finanche i dettagli: «Ora, considerata la particolare natura e modalità di attuazione di un coito orale, sembra arduo ipotizzare l'esercizio di una violenza fisica quale quella descritta dalla denunciante». E per la donna non c'è scampo, meno che mai per la sua denuncia. Il processo va rifatto perché la donna «avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto». Come? Il dottor Paolino Dell'Anno e i suoi colleghi non lo spiegano. Anzi, alle dichiarazioni della donna, gli altri magistrati oppongono quelle rese dal marito che ha raccontato come «l'iniziativa era stata della moglie, la quale poi aveva mostrato delle titubanze». Quindi, aggiunge comprensiva la Terza sezione, «da parte di esso imputato non si fece altro che insistere, sicché la donna accettò, mettendo in pratica quanto da essa inizialmente proposto».

Insomma, la donna poteva avere tutto l'interesse ad accusare il marito, forse per spirito di vendetta, forse per altre ragioni, che comunque - sostiene la Cassazione - i giudici di primo grado avrebbero dovuto sondare. Non lo hanno fatto, e la sentenza di condanna inflitta all'uomo è «illogica». Perché, elenca la Terza sezione, i rapporti tra i due soggetti erano da tempo completamente deteriorati, inoltre, «appare in un certo senso sospetta la tardività tra il presunto fatto di violenza carnale e la sua denuncia».

**È solo una sentenza**

Il dottor Dell'Anno respinge le polemiche e difende la decisione della terza sezione. Arretramento della civiltà giuridica, sentenza che farà discutere? «Con questa sentenza non abbiamo voluto affermare nessun principio generale in materia di rapporti sessuali o di violenza carnale. Abbiamo solo detto che ci pare che la decisione del giudice di merito non sia motivata adeguatamente, ci pare che sia illogica nel momento in cui recepisce acriticamente il racconto di una parte. Quindi si rifaccia il giudizio tenendo conto di tutti questi elementi. Questo è il punto fondamentale».

**Le avvocate: «È un salto indietro fino al Medioevo»**

CLAUDIA ARLETTI

ROMA. «Non siamo mica tutte come Lorena Bobbitt...», le avvocate delle donne commentano così l'ultima sortita della Cassazione in materia di stupro. I giudici (maschi) della terza sezione hanno infatti stabilito che l'imposizione del coito orale non è un atto di violenza, dal momento che ad esso ci si può sottrarre. Come? La suprema corte allude, evidentemente, alla possibilità di mettere fine con un morso a questa forma di stupro. Ma è una conclusione che alle avvocate non piace. Ne abbiamo interpellate alcune, spesso impegnate nella difesa di donne che hanno subito violenza. Per loro, questa sentenza è un vero scandalo.

È indignata, «per cominciare», l'avvocata Silvana Ravel (provincia di Roma). Lei spiega: «Questa sentenza dice soprattutto due cose. La prima è questa: "il fatto non sussiste, perché non è dimostrabile, perché, cioè, non è stato provato", o su questo preferirei non entrare nel merito, diciamo che potrebbe anche andare bene. La seconda cosa che viene detta è invece gravissima e inaccettabile: in sostanza, viene sottinteso che la signora in questione poteva sottrarsi alla violenza. È il solito, vecchio discorso, secondo cui la violentata deve avere per forza gli occhi pesti e le costole rotte, «senno che violenza è?»».

«Ed è anche un discorso pericoloso: se non ti ribelli, se non reagisci, allora non sei una vittima... Ma cosa volevano questi giudici? Che la signora si comportasse come Lorena Bobbitt? Oppure che desse un morso al pene del marito, come la sentenza lascia intendere? Parliamoci chiaramente. La Bobbitt avrebbe dovuto denunciare il marito stupratore, invece di tagliargli il pene». E ancora: «È giusto, anzi doveroso, che i giudici entrino nel merito dell'atto in sé, che ne parlino diffusamente. Questa è una cosa normale, il linguaggio non deve stupire... Solo che questi giudici, entrando nel merito dell'atto, dimostrano di avere dentro di sé la cultura dell'incultura. Entrano nel merito, cioè, lasciando intendere chiaramente che secondo loro la signora avrebbe dovuto fare come la Bobbitt o, quanto meno, farsi mandare all'ospedale».

Infine: «Ci sarebbe qualcosa da dire anche su quella parte della sentenza, in cui si allude a una possibile volontà da parte della moglie di colpire l'ex marito attraverso la denuncia. Cosa posso dire? C'è evidentemente, almeno nella testa dei giudici maschi, resistenza a una idea pazzesca e vecchissima, secondo cui le donne sono isteriche, perverse, pazze, cattive, irragionevoli».

Anche per Anna Mana Seganti, avvocatessa di Roma, si tratta di una sentenza «esemplare». Spiega: «La

decisione della Cassazione è lo specchio della situazione e del clima del nostro paese, che ancora non è riuscito ad approvare la legge sulla violenza. Innanzitutto, è grave che si ipotizzi che la signora, nel denunciare il marito, possa avere agito spinta da motivi che nulla c'entrano con la violenza. E allora io vorrei sapere: quale sarebbe l'interesse di questa donna? A cosa alludono i giudici? La verità è dietro questa sentenza c'è una «cultura» profondamente lesiva nei confronti delle donne. E si sottintende che all'interno del matrimonio, del coniugio, vigono regole di comportamento diverse, da quelle che reggono il resto della società».

È il problema della «mancata reazione» alla violenza? Spiega ancora Anna Mana Seganti: «Anche questo è un ragionamento assurdo. I giudici a quanto pare avrebbero desiderato vedere chissà che cosa. Forse pensavano al morso. E invece una reazione violenta alla violenza nelle donne italiane non c'è quasi mai. Non fa parte del nostro costume, del nostro modo di pensare. Da noi, per fare un esempio, poche donne si muovono con la bomboletta spray nella bonetta, mentre in altri paesi è una pratica comune. E io stessa, che mi sono occupata di tanti casi di violenza in famiglia, ho visto raramente donne ribellarsi con la violenza alla violenza del marito. L'atto più cruento che ricordo è il lancio di una tazza di caffè bollente. Ma la Cassazione a tutto questo non ha pensato. Sembra che per questi giudici la via di mezzo non esista. Per loro, o siamo Maria Goretti, o siamo Lorena Bobbitt».

Anche l'avvocata Rita Farnelli (provincia di Trento) è durissima: «Io non sono sorpresa, perché questo è il tempo dei salti mortali all'indietro, e da certe sentenze lo si vede benissimo. Prendiamo questo pronunciamento. In passato, per anni, nelle aule dei tribunali si è discusso della seguente questione: la violenza sessuale si ha solo quando il pene penetra nella vagina, o anche in altri casi? Pian piano, attraverso le sentenze, si è in qualche modo stabilito che c'è violenza carnale quando un corpo si compenetra con un altro e, dunque, anche nel caso del coito orale, anale, ecc. Si è inoltre stabilito che non deve esserci per forza traccia di sperma. Inoltre, si è a lungo discusso su questo interrogativo: come può esserci violenza sessuale, quando basterebbe così poco per fermare un uomo? Bene, tutto questo sembrava superato, ad alcune elementari risposte sembrava che fossimo ormai arrivati. Invece, eccoci di nuovo qua, con un pronunciamento della Cassazione che, in un colpo solo, torna indietro su anni di sentenze».

ENRICO FIERRO

ROMA. Lei accusa: «Sono stata costretta da mio marito ad avere un rapporto orale. Lui si difende: «Non è vero. Rapporto c'è stato, ma consensuale». Lei replica: «Mio marito mi afferrò per la testa e poi...».

La vicenda, una delle mille storie di ordinaria violenza familiare, finisce davanti ai giudici. Alla Corte d'appello di Palermo, per la precisione, che ascolta le «parti», raccoglie testimonianze e alla fine sentenza: «L'uomo è colpevole di violenza carnale». Quindi va condannato. A due anni e mezzo di reclusione. Decisione che la donna accoglie con soddisfazione, ma l'uomo no. Tanto che si decide a ricorrere in Cassazione. Il caso si riapre, e la Corte suprema sentenza: «Si rifaccia il processo perché...».

Perché, «data la particolare natura» del coito orale, è «arduo ipotizzare» una violenza fisica, meno che mai una violenza carnale. Estensore e relatore della sentenza della terza sezione penale della Corte suprema, il giudice Paolino Dell'Anno. Che precisa: la donna non può dire di aver subito violenza in quanto «avrebbe potuto, in ogni caso, reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto».

**Sentenza che farà discutere**  
Una sentenza che certamente farà discutere operatori del diritto e movimenti femminili, e che riporta indietro di anni la civiltà giuridica in materia di violenza sessuale, anche quando questa avviene tra le tranquille mura di casa. Ma soprattutto un punto della

Singolare parere di un giudice di Bolzano

**«Lo stupro dura poco Corrompere è peggio»**

BOLZANO. I politici corrotti se ne sono sentite dire di tutti i colori, ma questa mancava: secondo un giudice di Bolzano, chi prende il pagamento di tangenti è un delinquente peggiore di chi compie una violenza sessuale. Come mai? Elementare: lo stupro «si esaurisce in dieci minuti» e riguarda «due sole persone».

Lo ha scritto a chiare lettere e in buon italiano il dottor Mori, giudice per le indagini preliminari, nel motivare la decisione di trattenerlo in carcere un funzionario pubblico, coinvolto in una delle tante inchieste sulla Tangentopoli italiana.

Nelle quattro paginette di cui si compone il parere, il giudice illustra innanzitutto i motivi per i quali i reati contro la pubblica amministrazione sono da ritenersi gravissimi. E, così, scrive: «... non vi è alcun motivo per adottare una mano più lieve per i politici e i funzionari corrotti, rispetto ai delinquenti comuni (semmai si potrebbe sostenere la tesi contraria, dal momento che i delinquenti comuni hanno delle giustificazioni socio-familiari

che spiegano le loro devianze)». E fin qui, niente da eccepire. Ma poi: «Il sillogismo che sovente si sente sulla bocca dei difensori è il seguente: l'imputato è accusato di avere preso una tangente, egli ha ammesso di averla presa e magari ha anche detto, bontà sua, di essere pentito; e quindi che cosa vogliono ancora i giudici da lui?». Ed ecco: «Il sillogismo non fa una piega in relazione a certi reati, quali la violenza carnale, in cui la vicenda si esaurisce in dieci minuti ed è ristretta a due soli soggetti. Quando il pm invece indaga su reati commessi da politici in cui se non si ricade nell'associazione a delinquere, vi si passa ben vicino, la situazione è ben più complessa, poiché l'indagine non concerne solo i singoli indagati, ma anche l'intero sistema...».

Superfluo qualsiasi commento. Ci permettiamo soltanto di fare notare al signor giudice che la violenza sessuale non sempre «si esaurisce» in dieci minuti e, inoltre, che non sempre riguarda due sole persone. Esiste, infatti, anche lo stupro di gruppo.

Bologna, arrestato l'uomo: forse violentò 5 donne

**Marocchino aggredisce impiegata quarantenne**

BOLOGNA. Una mano serrata intorno al collo, i vestiti quasi completamente strappati, infine la salvezza, dovuta alla rapidità con cui i passanti hanno avvertito i carabinieri. L'incubo di un'impiegata bolognese di 43 anni è durato pochi minuti, il tempo che all'aggressore è bastato per procurarle lesioni guaribili in 20 giorni. Ma in questo caso la terribile avventura si è conclusa con l'arresto del bruto, Mustafà Mohamed, 24 anni, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, di professione lavavetini a un incrocio della prima periferia bolognese. Mohamed è in carcere con l'accusa di tentata violenza carnale e rapina, perché al momento di fuggire si era impossessato della borsa della vittima, contenente duecentomila lire. È stato lui, dopo la cattura, a far ritrovare la borsa ai carabinieri del nucleo radiomobile, ammettendo implicitamente anche la responsabilità dell'aggressione. Ora sono in corso indagini per accertare se Mustafà Mohamed sia responsabile di altre cinque violenze avvenute in una zona, il quartiere Fossolo, poco distante dal teatro dell'ultima aggressione. L'ultimo

caso era stato registrato il 15 marzo scorso, quando una donna di 39 anni era stata aggredita e violentata in pieno giorno, mentre faceva footing nel parco che costeggia il torrente Savena, poco distante dal Fossolo. L'uomo, che il primo identikit descrive come un ragazzo di età tra i 20 e i 30 anni, sicuramente straniero e probabilmente nordafricano, viaggiava su una bicicletta e aveva superato la donna. Poi improvvisamente era tornato indietro. «Zitta, ho un coltello», aveva sibilato all'orecchio della vittima prima di trascinarla dietro i cespugli che costeggiano l'argine del torrente. La descrizione dell'aggressore sembra corrispondere, fatta eccezione per un paio di baffetti, a quella di Mohamed. Anche il particolare della bicicletta potrebbe essere significativo: Mohamed si era allontanata dalla scena del delitto con una «Graziella» che poi è stata ritrovata davanti al centro di accoglienza in cui viveva. Prima di essere arrestato, il giovane ha avuto una colluttazione con due carabinieri, che sono stati medicati e dimessi con prognosi di 10 e 5 giorni. □ G.M.

Questa settimana

**16 novembre 1922, così la Camera ostile cambiò idea e votò la fiducia a Mussolini**

Quel giorno su

**IL SALVAGENTE**

in edicola da giovedì 28 aprile